



Comune di LAERRU

Provincia di Sassari

Via Grazia Deledda , 4 – 07030 Laerru (SS) –
C.F. 00247410905 P.IVA 00247400906
Tel. 079570013 fax 079570300
E-mail: tecnico@comunelaerru.ss.it –
Pec: ufficiotecnico@pec.comunelaerru.ss.it

Prot. n. 1684 del 31/05/2016

Pubblicata all'albo al n° 0187 in data 31/05/2016

ORDINANZA SINDACALE N. 04 DEL 31/05/2016

IL SINDACO

VISTA la legge n. 353/2000, legge quadro in materia di incendi boschivi, che prevede disposizioni finalizzate alla conservazione e difesa del patrimonio boschivo nazionale, quale bene insostituibile per la qualità della vita;

VISTA la Legge Regionale n. 8 del 27/04/2016;

VISTA la Legge 267/2000, testo unico sull'ordinamento degli Enti locali;

RICHIAMATI gli artt. 12 , 13, 14 e 16 delle "Prescrizioni Regionali antincendio", allegate alla [Delibera G.R. n.27/2 del 13/05/2016](#), che dettano le prescrizioni di contrasto alle azioni, anche solo potenzialmente determinanti l'innescio di incendio nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo, di cui alle lettere c) e d) dell'art. 3 comma 3, della Legge 353/2000;

CONSIDERATO che la presenza all'interno del centro abitato e nelle sue immediate vicinanze di aree non edificate e terreni di proprietà privata ricoperti da erbacce, sterpaglie e materiale secco di varia natura ad alto rischio di infiammabilità, possono costituire un potenziale pericolo al diffondersi di eventuali incendi nella stagione estiva, determinando altresì il proliferare di agenti infestanti ed insetti di varia natura;

ORDINA

Ai proprietari e conduttori di terreni appartenenti a qualunque categoria d'uso del suolo, di ripulire entro il 15 giugno da rovi, sterpaglie, materiale secco di qualsiasi natura ed altri rifiuti infiammabili, nonché quelli vetrosi, l'area limitrofa a strade pubbliche, per una fascia di almeno 3 metri, ivi comprese le strade comunali e vicinali. Tale fascia di protezione dovrà essere realizzata anche in prossimità delle recinzioni comunque costituite.

Tutti i proprietari e/o conduttori di fondi agricoli sono altresì tenuti a **creare una fascia parafuoco**, intorno ai fabbricati rurali e ai chiusi destinati a ricevere bestiame, con le modalità di cui al comma 1° dell'art.12 delle Prescrizioni Regionali antincendio 2016, di fasce protettive prive di qualsiasi materiale infiammabile aventi larghezza non inferiore a 10 mt.

I proprietari o i conduttori dei terreni adibiti alla produzione di colture agrarie annuali, contigui con le aree boscate, definite all'art. 8 delle Prescrizioni Regionali antincendio 2016, devono **realizzare all'interno del terreno coltivato**, una **fascia arata** di **almeno 5 metri di larghezza**, lungo il perimetro confinante con il bosco;

Tutti i proprietari e/o gli affittuari di terreni siti nelle aree urbane periferiche, devono realizzare, **lungo tutto il perimetro di confine**, e con le modalità del comma 1°, delle **fasce protettive prive di qualsiasi materiale infiammabile** avente larghezza non inferiore a 5 metri;

Agli Enti proprietari o gestori di strade e pertinenze stradali, di provvedere entro il 15 giugno al taglio di fieno, cespugli, sterpi e all'asportazione oltre che allo smaltimento in discarica dei relativi residui, lungo la viabilità di propria competenza e nelle rispettive aree di pertinenza per una fascia avente larghezza di almeno 3 metri. **Tale situazione dovrà essere mantenuta per tutto il periodo in cui vige lo stato di elevato rischio di incendio boschivo** di cui al precedente articolo 3 delle "Prescrizioni Regionali antincendio", allegate alla Delibera G.R. n. 27/2 del 13/05/2016;

RENDE NOTO

Dal 1° giugno al 31 ottobre vige il periodo di "elevato pericolo di incendio boschivo"

La pratica strettamente agricola e selvicolturale di abbruciamento di stoppie, di residui colturali e selvicolturali, di pascoli nudi, cespugliati o alberati, nonché dei terreni agricoli temporaneamente improduttivi, **è consentita nel periodo dal 15 maggio al 30 giugno e dal 15 settembre al 31 ottobre** solo ai **soggetti muniti dell'autorizzazione rilasciata dall'Ispettorato Forestale** competente per territorio, **utilizzando l'apposita modulistica** (allegato C) prevista dalle prescrizioni antincendio.

DISPONE

Che i trasgressori della presente ordinanza saranno puniti con l'applicazione delle seguenti sanzioni, fatte salve eventuali azioni penali per danni arrecati a terzi:

- € 25,00 e massima di € 500,00, ai sensi del D.L. n. 50/2003, convertito in Legge il 15.05.2003;
- € 1.032,00 e massima di € 10.329,00, ai sensi dell'art 10 della Legge 21.11.2000, n. 353.

DEMANDA

Alla Polizia Municipale, alla Compagnia Barracellare, alle Forze dell'Ordine e a tutti i soggetti incaricati della Vigilanza Ambientale il controllo sul rispetto della presente Ordinanza. Il presente provvedimento sarà affisso all'Albo Pretorio del Comune di Laerru e ne sarà data pubblicità a mezzo di affissione nei locali pubblici del comune e attraverso il sito internet istituzionale dell'Ente.

Il Responsabile dell'Area Tecnico-Manutentiva

F.to Alessandro Schintu

Il Sindaco

F.to Dott. Pietro Moro